

REGOLAMENTO RECANTE LE MODALITÀ PER
L'APPROVVIGIONAMENTO E L'EROGAZIONE DEI
SERVIZI ANCILLARI LOCALI

Sommario

Premessa.....	4
Articolo 1 Oggetto e definizioni	5
Articolo 2 Requisiti per l'abilitazione di una Risorsa Distribuita	9
Articolo 3 Servizi Ancillari Locali.....	10
Articolo 4 Soggetti abilitati alla fornitura dei Servizi Ancillari Locali	10
Articolo 5 Qualificazione dei BSP	11
Articolo 6 Obblighi del BSP	11
Articolo 7 Registrazione delle Risorse Distribuite.....	12
Articolo 8 Verifica Requisiti e Validazione delle Risorse Distribuite	12
Articolo 9 Installazione, Configurazione e test del PGUI	13
Articolo 10 Prove Tecniche e Abilitazione della Risorsa Distribuita	13
Articolo 11 Mercato locale della Flessibilità	14
Articolo 12 Ammissione al Mercato locale della Flessibilità.....	14
Articolo 13 Approvvigionamento dei Servizi Ancillari Locali attraverso il Mercato locale della Flessibilità.....	14
Articolo 14 Presentazione di offerte sul Mercato locale della Flessibilità.....	15
Articolo 15 Mercato per la fornitura di disponibilità a termine	15
Articolo 16 Prodotti a Termine	17
Articolo 17 Mercato per la fornitura di servizi ancillari a pronti	18
Articolo 18 Presentazione delle offerte sul Mercato per la fornitura di servizi ancillari a pronti	18
Articolo 19 Determinazione degli Esiti della sessione del Mercato per la fornitura di servizi ancillari a pronti.....	20
Articolo 20 Attivazione del servizio ancillare	21
Articolo 21 Verifica di fornitura del servizio	21
Articolo 22 Criteri per la determinazione della remunerazione della Disponibilità a termine per la fornitura dei Servizi Ancillari Locali.....	23
Articolo 23 Determinazione e valorizzazione della mancata fornitura del servizio	24
Articolo 24 Monitoraggio e rendicontazione del servizio	25
Articolo 25 Sistema di garanzia, fatturazione e regolazione dei pagamenti	26
Articolo 26 Disposizioni Finali	26

ALLEGATI

- **Allegato 1 – Richiesta di qualifica di BSP per la partecipazione al Progetto Pilota**
- **Allegato 2 – Documentazione per la validazione dei BSP**
- **Allegato 3 – Registrazione e comunicazione dati delle Risorse Distribuite**
- **Allegato 4 – Prove Tecniche di Abilitazione**
- **Allegato 5 – Standard per la definizione dei Prodotti a Termine e dei Prodotti a Pronti**
- **Allegato 6 – Meccanismi di attivazione delle disponibilità sottese a un Prodotto a Termine**
- **Allegato 7 – Requisiti Tecnici Minimi del Power Grid User Interface (PGUI)**
- **Allegato 8 – Specifica per predisposizioni da parte del BSP necessarie all'installazione del PGUI presso utenze in media tensione**

Premessa

Il presente Regolamento e i documenti ad esso allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, definiscono i requisiti e le modalità per la fornitura dei servizi ancillari locali da parte delle Risorse Distribuite connesse alla rete di distribuzione gestita da areti S.p.A. e delle Risorse Distribuite connesse alle reti di distribuzione gestite dagli altri DSO che intendano adottare tale Regolamento.

Le Risorse Distribuite sono identificate da un codice “Point of Delivery” (PoD) e possono consistere in unità di produzione e/o sistemi di accumulo e/o unità di consumo.

Le attività relative all’approvvigionamento di servizi ancillari locali, approvato con la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA o Autorità) 352/2021/R/eel, si inquadrano nel contesto definito dalla direttiva 2019/944 e dalle linee guida enucleate nel documento per la consultazione 322/2019.

La selezione delle Risorse Distribuite che forniscono i servizi ancillari avviene attraverso procedure di mercato (**Mercato Locale della Flessibilità**), organizzato e gestito da un soggetto terzo (Gestore del Mercato Locale della Flessibilità o Gestore del Mercato). Le modalità di svolgimento del Mercato Locale della Flessibilità, nel rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento, sono definite in un apposito regolamento (**Regolamento del Mercato Locale della Flessibilità**), redatto dal Gestore del Mercato e approvato da ARERA.

La presente sperimentazione avrà una durata di tre anni, a partire dalla data di approvazione da parte di ARERA della sperimentazione stessa.

Articolo 1

Oggetto e definizioni

- 1.1 Il presente regolamento (di seguito il “**Regolamento**”) e i documenti ad esso allegati riepilogati al successivo paragrafo 1.3 definiscono la procedura seguita da areti S.p.A. e da tutti i DSO aderenti al presente Progetto Pilota (di seguito “**DSO aderenti al Progetto Pilota**” o semplicemente “**relativo DSO**”), ai sensi della deliberazione 352/2021/R/eel (di seguito il “**Progetto Pilota**”) per l’approvvigionamento dei servizi ancillari locali. Tale procedura potrà consentire in futuro ad ogni System Operator che intenda approvvigionarsi di servizi sfruttando Risorse Distribuite connesse alla rete del DSO aderente.
- 1.2 Il Progetto Pilota prevede che i DSO aderenti si approvvigionino dei servizi ancillari locali tramite il Mercato Locale della Flessibilità (nel seguito: **MLF**) organizzato e gestito dal un soggetto terzo (Gestore del Mercato Locale della Flessibilità o Gestore del Mercato) il cui relativo regolamento di funzionamento è approvato dall’ARERA.
- 1.3 Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento i seguenti allegati:
- a. Allegato 1 – Richiesta di qualifica di BSP per la partecipazione al Progetto Pilota
 - b. Allegato 2 – Documentazione per la validazione dei BSP
 - c. Allegato 3 – Registrazione e comunicazione dati delle Risorse Distribuite
 - d. Allegato 4 – Prove Tecniche di Abilitazione
 - e. Allegato 5 – Standard per la definizione dei Prodotti a Termine e dei Prodotti a Pronti
 - f. Allegato 6 – Meccanismi di attivazione delle disponibilità sottese a un Prodotto a Termine
 - g. Allegato 7 – Requisiti Tecnici Minimi del Power Grid User Interface (PGUI)
 - h. Allegato 8 - Specifica per predisposizioni da parte del BSP necessarie all’installazione del PGUI presso utenze in media tensione
- 1.4 Ai fini del presente Regolamento e dei relativi Allegati valgono le definizioni di seguito riportate, salvo sia diversamente previsto. Al riguardo, si precisa che i termini al singolare includono il plurale ed i termini al plurale includono il singolare, salvo sia diversamente indicato:
- a. **Aggregato Dinamico**: insieme di Risorse Distribuite nella disponibilità del BSP che lo stesso offre al DSO per la soluzione di una specifica criticità di rete, da quest’ultimo evidenziata e preventivamente comunicata attraverso la pubblicazione dell’insieme di tutte le Risorse Distribuite afferenti all’area elettrica interessata dalla specifica e temporanea criticità di rete.
 - b. **Apparecchiatura di Misura**: insieme delle apparecchiature necessarie per garantire l’effettuazione delle misure e l’acquisizione dei dati di misura di potenza ed energia elettrica da parte del Gestore di Rete competente ai sensi del Testo Integrato Misura Elettrica – TIME emanato da ARERA.
 - c. **Balance Service Provider (BSP)**: l’Operatore Economico qualificato dal relativo DSO, a seguito delle verifiche sulla base della documentazione elencata all’Allegato 2. Il BSP, qualora ammesso a partecipare al **MLF**, **può presentare offerte sui mercati di cui lo stesso si compone, nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento del MLF e nel presente Regolamento**. Il BSP è responsabile dell’erogazione dei Servizi Ancillari Locali in favore del

relativo DSO e, allo scopo, si avvale di Risorse Distribuite. Nel caso in cui il BSP fornisce servizi ancillari locali, questo deve coincidere con il soggetto responsabile dell'eventuale erogazione di servizi ancillari globali. Possono essere BSP gli utenti (siano essi produttori o clienti), ovvero i titolari di un contratto di trasporto con il relativo DSO o soggetti da questi delegati.

- d. **Baseline:** stima del profilo di potenza complessivo in situazione indisturbata che la Risorsa Distribuita scambia con la rete di distribuzione per ciascuno nei singoli periodi quattorari, in relazione al quale viene valutato il servizio effettivamente prestato dal BSP. È calcolata, tramite formule definite e rese note, sulla base dei dati di misura rilevati al PoD ed è messa a disposizione di tutti i soggetti autorizzati tramite il Flexibility Register.
- e. **DSO aderente al Progetto Pilota o relativo DSO:** gestore della rete di distribuzione (DSO) che aderisce al Progetto Pilota in qualità di acquirente di Servizi Ancillari Locali.
- f. **Distribution System Operator (DSO):** il gestore delle reti elettriche di distribuzione di cui all'articolo 2(29) della direttiva 2019/944.
- g. **Flexibility Register:** registro condiviso tra i soggetti interessati (relativi DSO, Terna, BSP e Gestore del Mercato) contenente informazioni identificative e relative alla qualifica e abilitazione della Risorsa Distribuita, le relative baseline, nonché misure e segnali di attivazione certificati. Contiene altresì le informazioni identificative dei BSP e gli eventuali Prodotti a Termine ad esso attribuiti. L'accesso e la modalità di inserimento e utilizzo dei dati è attribuita ai soggetti autorizzati secondo procedure che saranno comunicate prima dell'avvio dei servizi.
- h. **Gestore del Flexibility Register:** soggetto terzo, identificato dall'ARERA tramite opportuno provvedimento, a cui è demandata la gestione del Flexibility Register.
- i. **Gestore del Mercato Locale della Flessibilità (Gestore del Mercato):** soggetto terzo, a cui è demandata l'organizzazione e la gestione del Mercato Locale della Flessibilità.
- j. **Mercato Locale della Flessibilità (MLF):** mercato organizzato e gestito dal **Gestore del Mercato Locale della Flessibilità** attraverso il quale, **DSO aderenti al Progetto Pilota** si approvvigionano dei servizi ancillari locali. Il MLF si articola in **Mercato per la fornitura di disponibilità a termine** e **Mercato per la fornitura di servizi ancillari a pronti**.
- k. **Mercato per la fornitura di disponibilità a termine:** mercato attraverso il quale ciascun DSO si approvvigiona di Prodotti a Termine relativi alla disponibilità alla fornitura di servizi ancillari locali forniti dai BSP connessi alla relativa rete di distribuzione.
- l. **Mercato per la fornitura di servizi ancillari a pronti o Mercato a Pronti:** mercato attraverso il quale ciascun DSO si approvvigiona di Prodotti a Pronti relativi a servizi ancillari locali forniti dai BSP connessi alla relativa rete di distribuzione.
- m. **Margine di Flessibilità Risorsa Distribuita:** valore associato alla specifica Risorsa Distribuita valorizzato confermando il valore ad esso attribuito in fase di registrazione dal rispettivo BSP o variandolo in base alla Baseline più recente calcolata nello specifico periodo.
- n. **Offerta di Servizi Ancillari Locali:** offerte di fornitura del Servizio Ancillare Locale da parte di Risorse Distribuite Validate o Abilitate elaborate dal relativo BSP attraverso la presentazione di offerte relative a Prodotti a Termine e/o a Pronti negoziati sul MLF.
- o. **Operatore Economico:** soggetto che, in base alla regolazione e normazione vigente, può richiedere la qualifica di BSP al fine della fornitura di Servizi Ancillari Locali. In via

esemplificativa e non esaustiva possono essere Operatori Economici i clienti attivi, le comunità energetiche dei cittadini, i partecipanti al mercato come definiti dall'articolo 3 del D.Lgs. n. 210 del 8 novembre 2021, anche attraverso un soggetto aggregatore.

- p. **Operatore di Mercato:** BSP ammesso ad operare sul MLF ai sensi dell'Articolo 5 del presente Regolamento e secondo quanto previsto dal Regolamento del Mercato Locale della Flessibilità.
- q. **PoD:** indica il punto di connessione della Risorsa Distribuita, ovvero il punto fisico in cui l'energia viene immessa in rete o consegnata al cliente finale, identificato da un codice alfanumerico (composto da 14 o 15 caratteri).
- r. **Prodotti a termine per la disponibilità alla fornitura di servizi ancillari locali o Prodotti a termine Disponibilità:** prodotti relativi alla disponibilità alla fornitura dei servizi ancillari locali a termine da parte del BSP. Il relativo DSO si approvvigiona dei Prodotti a Termine Disponibilità sul Mercato per la fornitura di disponibilità a termine. I BSP che sono selezionati alla fornitura dei servizi ancillari locali forniscono detti servizi attraverso la presentazione di offerte sui Mercati per la fornitura dei Servizi Ancillari a Pronti, secondo i termini e le modalità previste dallo specifico Prodotto a Termine per il quale sono stati selezionati. Nella fase iniziale (o periodo transitorio) del Progetto in cui non sarà implementato il Mercato a Pronti, i BSP le cui Risorse Distribuite sono state selezionate nel MLT, in luogo della presentazione di offerte sul MLP hanno l'obbligo di nominare le disponibilità specifiche delle singole Risorse Distribuite per ciascun quarto d'ora compreso nella Finestra di Disponibilità (di cui all'Allegato 5) secondo le tempistiche e la procedura di cui all'Allegato 6. L'attivazione dei servizi dei servizi ancillari locali sarà eseguita dal relativo DSO attraverso i meccanismi definiti nell'Allegato 6. Le specifiche modalità e termini di fornitura del servizio ancillare locale relativo a ciascun Prodotto a Termine sono definiti sulla base dello standard di cui all'Allegato 5 del presente Regolamento.
- s. **Prodotti per fornitura di servizi ancillari locali a pronti o Prodotti a Pronti:** prodotti relativi alla fornitura dei servizi ancillari locali a pronti da parte del BSP. Il relativo DSO si approvvigiona dei Prodotti a Pronti sul Mercato per la fornitura di servizi ancillari locali a pronti. I BSP che sono selezionati alla fornitura dei servizi ancillari locali a pronti si impegnano a fornire detti servizi secondo i termini e le modalità previste dallo specifico Prodotto a Pronti per il quale sono stati selezionati. Le specifiche modalità e termini di fornitura del servizio ancillare locale relativo a ciascun Prodotto a Pronti sono definiti sulla base dello standard di cui all'Allegato 5 del presente Regolamento. Nella fase iniziale del Progetto non sarà implementato il Mercato a Pronti. L'attivazione della eventuale disponibilità, ovvero la fornitura di un servizio ancillare locale, attribuita tramite il MLT è eseguita secondo i meccanismi illustrati nell'Allegato 6.
- t. **Piattaforma di Mercato:** è la piattaforma informatica, accessibile tramite internet, presso la quale si svolgono le sessioni di negoziazione dei Mercati Locali della Flessibilità.
- u. **Piattaforma BSP:** è la piattaforma informatica, accessibile tramite internet, messa a disposizione dei BSP e che consente loro di gestire dati anagrafici e tecnici delle proprie Risorse Distribuite e ne facilita la registrazione sul Flexibility Register. Consente inoltre al BSP della nomina delle disponibilità, anche quartorarie, delle singole Risorse Distribuite.
- v. **Piattaforma di Interfaccia con la Piattaforma di Mercato (Market Interface Platform):** è la piattaforma informatica, accessibili tramite internet, che consente lo scambio dati tra la Piattaforma BSP, il Flexibility Register e la DSO Technical Platform. La Market Interface

- Platform consente inoltre di elaborare report utilizzati dalla Piattaforma di Mercato ai fini del settlement.
- w. **Power Grid User Interface (PGUI)**: apparato di interfaccia tra Risorsa Distribuita e rete di distribuzione, funzionale alla certificazione¹ delle misure e alla certificazione e ricezione degli ordini di attivazione del servizio ancillare, come definito nell'Allegato 2 al presente Regolamento.
 - x. **Regolamento del Mercato Locale della Flessibilità o Regolamento di Mercato**: Regolamento predisposto dal Gestore del Mercato e approvato da ARERA che definisce le regole di accesso e funzionamento del Mercato Locale della Flessibilità.
 - y. **Richiesta di Servizi Ancillari**: richiesta di fornitura del Servizio Ancillare avanzata dal relativo DSO e relativo a Risorse Distribuite Abilitate. La richiesta di Servizi Ancillari viene stabilita dal relativo DSO che a tal fine definisce Prodotti a Termine e a Pronti dei quali si approvvigiona sul Mercato Locale della Flessibilità.
 - z. **Risorsa Distribuita**: indica un'utenza, caratterizzata dai requisiti minimi indicati all'Articolo 2, connessa alla rete del relativo DSO e costituita da:
 - 1. unità di produzione e/o
 - 2. unità di consumo, escluse quelle che prestano il servizio di interrompibilità per il gestore della rete di trasmissione nazionale, e/o
 - 3. unità di accumulo, "stand alone", funzionali alla mobilità elettrica o abbinate a unità di produzione e/o a unità di consumo, e/o
 - 4. sistemi di ricarica veicoli elettrici, dotati di tecnologia V1G o V2G.
 - aa. **Risorsa Distribuita Abilitata**: Risorsa Distribuita che ha superato le prove tecniche di cui all'Articolo 10 e pertanto abilitata alla fornitura di servizi ancillari locali.
 - bb. **Risorsa Distribuita Registrata**: Risorsa Distribuita registrata nel Flexibility Register da parte (o per conto) dell'Operatore Economico.
 - cc. **Risorsa Distribuita Validata**: Risorsa Distribuita registrata nel Flexibility Register da parte (o per conto) dell'Operatore Economico e validata dal relativo DSO secondo quanto previsto dall'Articolo 8.
 - dd. **Servizi Ancillari Globali**: sono i servizi ancillari, approvvigionati da Terna, necessari per la sicurezza operativa del sistema elettrico di cui all'articolo 40(1)(i) della direttiva (UE) 2019/944.
 - ee. **Servizi Ancillari Locali**: sono servizi ancillari, di cui all'articolo 31(6) e 31(7) della direttiva (UE) 2019/944, necessari per il funzionamento efficiente, affidabile e sicuro del sistema di distribuzione. I servizi previsti dal presente Progetto sono quelli indicati all'Articolo 3.
 - ff. **Settlement**: indica la determinazione, operata attraverso le modalità e tempistiche definite e approvate dalle parti coinvolte, delle partite fisiche ed economiche relative all'erogazione dei servizi ancillari.
 - gg. **System Operator Richiedente (SO Richiedente)**: il gestore di rete elettrica richiedente un Servizio Ancillare.

¹ Le misure e gli ordini di attivazione sono acquisite dal PGUI e certificate in blockchain. La certificazione consiste nell'associare ad ogni dato il timestamp e un codice univoco (hash) che rende non contestabile il dato.

hh. **Transmission System Operator (TSO)**: il gestore delle reti elettriche di trasmissione di cui all'articolo 2(35) della direttiva 2019/944.

1.5 Ai fini del presente Regolamento e dei rispettivi Allegati si assumono convenzionalmente con segno positivo le immissioni nette di energia in rete e con segno negativo il prelievo netto di energia dalla rete.

Articolo 2

Requisiti per l'abilitazione di una Risorsa Distribuita

2.1 Può essere qualificata ad erogare Servizi Ancillari Locali la Risorsa Distribuita connessa alla rete di distribuzione del relativo DSO che rispetti i seguenti requisiti:

- a. sia associata ad un singolo PoD;
- b. sia dotata di PGUI, di cui all'Art 1.4, lettera w; per il periodo di durata della sperimentazione il PGUI è fornito dal DSO; è facoltà del BSP o del l'Operatore Economico che intende svolgere la funzione di BSP proporre al relativo DSO la certificazione di dispositivi PGUI diversi e che, a valle della certificazione del distributore, potranno essere utilizzati in sostituzione di quelli originariamente forniti dal distributore stesso;
- c. disponga di dati di misura quortorari validati e certificati dal DSO attraverso il PGUI.

2.2 Le unità di consumo o produzione che già erogano servizi ancillari a Terna per il tramite di altri meccanismi (ad esempio Capacity Market o Progetti Pilota ex Delibera 300) che siano connesse alla rete del distributore, possono essere qualificate come Risorse Distribuite secondo quanto definito dal presente Regolamento. Al fine di evitare qualsivoglia forma di doppio pagamento, dette unità potranno erogare servizi ancillari al distributore esclusivamente in maniera non contemporanea all'erogazione a Terna; il BSP si impegna a non rendere disponibili le Risorse dell'Aggregato Qualificato attivate dal DSO per servizi ancillari globali in favore di Terna, durante il periodo temporale di attivazione del Servizio Ancillare Locale. Le modalità di erogazione di eventuali remunerazioni in capacità saranno regolamentate in fase di asta a termine.

2.3 La Risorsa Distribuita deve inoltre:

- a. essere caratterizzata da una "Potenza attiva a salire" e/o una "Potenza attiva a scendere" (come definite nell'Allegato 3) non inferiore in valore assoluto a 0,3kW;
- b. il relativo PoD deve avere potenza contrattuale non inferiore a 3kW;
- c. essere in grado di attuare il servizio entro 15 minuti dalla ricezione dell'ordine di attivazione;
- d. essere in grado di sostenere il servizio per un periodo al minimo pari a 15 minuti;
- e. essere stata validata secondo quanto indicato all'Art. 8;
- f. essere stata abilitata secondo quanto indicato all'Art.10.

2.4 Qualora sia riscontrata la perdita anche di uno dei requisiti di cui a presente Articolo, la Risorsa Distribuita perde la qualifica e l'abilitazione alla fornitura dei servizi ancillari locali.

Articolo 3

Servizi Ancillari Locali

3.1. Le Risorse Distribuite possono essere abilitate alla fornitura del servizio di **Regolazione della potenza attiva**.

3.2. Il Servizio Ancillare Locale è caratterizzato dai seguenti elementi²:

	Descrizione
Quantità	Variazione di potenza attiva massima e minima che può essere richiesta “a salire” o “a scendere” (determinata rispetto alla Baseline e da mantenere per la “Durata della Fornitura”)
Finestra di disponibilità	Arco temporale (espresso in mesi / giorni / ore) durante il quale può essere richiesta l'erogazione del servizio
Tempo di attivazione	Arco temporale massimo (espresso in minuti primi) intercorrente tra la richiesta di erogazione del servizio (ordine di attivazione) e l'erogazione dello stesso (raggiungimento del livello di variazione di potenza pari alla “Quantità” richiesta)
Tempo di rampa	(opzionale) Durata massima (espressa in minuti primi) della variazione di potenza per raggiungere la “Quantità” richiesta, a partire dalla Baseline
Durata della fornitura	Durata minima e massima (espressa in minuti primi) per cui può essere chiesta l'erogazione del servizio (mantenimento della potenza al livello raggiunto a seguito della variazione pari alla “Quantità” richiesta)
Periodo di recupero	Durata minima del periodo (espressa in minuti primi) tra la conclusione dell'erogazione del servizio e l'inizio della successiva erogazione di servizio

Articolo 4

Soggetti abilitati alla fornitura dei Servizi Ancillari Locali

4.1 I soggetti abilitati alla fornitura di Servizi Ancillari Locali sono i BSP che:

- a. siano stati qualificati come tali dal relativo DSO secondo quanto previsto dall'Articolo 5 del presente Regolamento,
- b. abbiano una o più Risorse Distribuite Abilitate secondo la procedura di cui all'Articolo 10
- c. siano stati ammessi ad operare sul MLF secondo la procedura di cui all'Articolo 12 del presente Regolamento e secondo quanto previsto dal Regolamento del MLF.

4.2 Le attività di cui all'Articolo 5 (Qualificazione dei BSP) e all'Articolo 12 (Ammissione al Mercato locale della Flessibilità) possono essere svolte parallelamente.

² In funzione del tipo di servizio, prodotto e/o del metodo di attivazione alcune caratteristiche potrebbero non essere applicabili.

Articolo 5

Qualificazione dei BSP

- 5.1 L'Operatore Economico sottopone la richiesta per ottenere la qualifica di BSP al relativo DSO. La richiesta di qualifica di BSP deve essere inoltrata nel rispetto della procedura riportata nell'apposita sezione del sito del DSO.
- 5.2 L'Operatore Economico interessato a svolgere il ruolo di BSP è tenuto a presentare al relativo DSO la richiesta di cui all'Allegato 1 del presente Regolamento, riportata su propria carta intestata ove esistente, e firmata dal singolo Operatore Economico, se persona fisica, o dal legale rappresentante o procuratore munito di apposita idonea procura, negli altri casi secondo la procedura di seguito illustrata. Per ottenere la qualifica di BSP, l'Operatore Economico deve possedere dei requisiti morali e di onorabilità ed essersi iscritto presso il Gestore del Mercato. Qualora l'Operatore sia una impresa ai sensi dell'art. 2082 c.c., lo stesso dovrà fornire la Visura Camerale attestante l'assenza di stato fallimentare e di ulteriori procedure concorsuali. La verifica dell'idoneità dell'Operatore Economico sarà basata sulla documentazione fornita dallo stesso e da quanto dichiarato nell'Allegato 2 del Regolamento. Eventuali criticità o irregolarità che dovessero emergere sia in fase di verifica preliminare che in corso di esecuzione contrattuale, ovvero omesse o incomplete dichiarazioni, false dichiarazioni o violazioni amministrative accertate, possono comportare l'inidoneità dell'Operatore Economico all'ottenimento e/o mantenimento della qualifica di BSP.
- 5.3 La mancanza dei requisiti di cui al precedente paragrafo 5.3 da parte dell'Operatore Economico comporta che lo stesso non possa essere qualificato come BSP. Analogamente, il BSP che perda almeno uno dei requisiti di cui al precedente paragrafo 5.3, perde tale qualifica e pertanto non è più abilitato alla fornitura di Servizi Ancillari Locali fino a quanto tale inidoneità persiste.
- 5.4 A seguito della ricezione e verifica della documentazione di cui ai precedenti commi 5.2 e 5.3, al soggetto richiedente è notificata l'avvenuta qualifica come BSP o, in alternativa, l'impossibilità a procedere con la validazione e la relativa motivazione. Il BSP riceverà altresì le credenziali di accesso al Flexibility Register.

Articolo 6

Obblighi del BSP

- 6.1 I BSP tramite il Flexibility Register (eventualmente utilizzando le funzionalità della Piattaforma BSP), secondo le modalità e tempistiche definite nell'Allegato 3 al presente Regolamento sono tenuti a mantenere aggiornati i dati delle proprie Risorse Distribuite Validate. Analogamente, i BSP sono tenuti a comunicare eventuali indisponibilità alla fornitura di servizi ancillari locali delle proprie Risorse Distribuite Abilitate.
- 6.2 In caso di indisponibilità del Flexibility Register o su richiesta del relativo DSO, la comunicazione degli aggiornamenti di cui al comma 6.1 dovranno essere comunicate al relativo DSO anche tramite canali alternativi (es. e-mail) da questi indicati.
- 6.3 Nel caso in cui un BSP decida di utilizzare una piattaforma proprietaria per ricevere ed elaborare gli esiti di mercato, questo sarà possibile solamente dopo un esito positivo di test di scambio dati.

Articolo 7

Registrazione delle Risorse Distribuite

- 7.1 Il BSP è tenuto a registrare sul Flexibility Register (eventualmente utilizzando le funzionalità della Piattaforma BSP) le Risorse Distribuite nella sua titolarità che intende abilitare alla fornitura di Servizi Ancillari Locali. La registrazione di una Risorsa Distribuita deve essere effettuata secondo quanto indicato nell'Allegato 3 del presente Regolamento. La registrazione della Risorsa Distribuita può avvenire, anche, tramite opportuna piattaforma accessoria in disponibilità del BSP in grado di interfacciarsi con il Flexibility Register.
- 7.2 Al completamento di detta procedura, la Risorsa Distribuita sarà registrata nel Flexibility Register (di seguito "**Risorsa Distribuita Registrata**").

Articolo 8

Verifica Requisiti e Validazione delle Risorse Distribuite

- 8.1 A seguito della registrazione di cui al precedente Articolo 7, il relativo DSO, entro 20 giorni lavorativi, analizza i dati forniti al fine di eseguire controlli di congruità e verifica la compatibilità della rete di distribuzione ad accogliere i Servizi Ancillari Locali potenzialmente erogabili dalla singola Risorsa Distribuita.
- 8.2 A seguito dei controlli di cui al paragrafo 8.1, il relativo DSO, con riferimento a ciascun PoD, può alternativamente:
- validare la Risorsa Distribuita;
 - validare la Risorsa Distribuita specificando i limiti operativi entro i quali la stessa potrà fornire servizi ancillari locali. (È responsabilità del BSP tenere conto di tali limitazioni nell'esercizio della Risorsa Distribuita durante l'eventuale fornitura dei Servizi Ancillari);
 - rifiutare la validazione della Risorsa Distribuita fornendo adeguata giustificazione. In questo caso il PoD non potrà essere utilizzato dal BSP per la fornitura di Servizi Ancillari.

Nei casi di cui al punto a. e b. la Risorsa Distribuita sarà definita come "**Risorsa Distribuita Validata**".

- 8.3 In caso di esito positivo del processo di verifica e validazione di cui al presente Articolo, e nel caso in cui la relativa Risorsa Distribuita sia compresa in un Perimetro di Flessibilità (fare riferimento all'Allegato 5 al presente Regolamento) per cui risulti attiva un'asta di un Prodotto a Termine e/o il relativo DSO preveda di richiedere a breve Prodotti a Termine e/o a Pronti, il medesimo DSO predispone, d'intesa con il BSP, l'installazione del PGUI, la relativa configurazione e lo svolgimento dei test di cui all'Articolo 9.
- 8.4 In caso di esito negativo del processo di verifica e validazione di cui al presente articolo, il relativo DSO fornirà adeguata motivazione al BSP riguardo l'impossibilità a procedere con le operazioni di abilitazione della Risorsa Distribuita.
- 8.5 Il relativo DSO si riserva di effettuare verifiche per l'accertamento, anche a campione, di quanto dichiarato dal BSP. Qualora, a seguito delle verifiche, anche successive all'ottenimento dell'abilitazione di cui all'Articolo 10, venga riscontrata la perdita o la non veridicità anche di uno dei requisiti del presente Regolamento, la Risorsa Distribuita non conforme è esclusa dalla partecipazione al Progetto.

Articolo 9

Installazione, Configurazione e test del PGUI

9.1 In base al livello di tensione di alimentazione della Risorsa Distribuita si applicano le seguenti modalità di installazione del PGUI:

- Risorsa Distribuita in Bassa Tensione: il DSO concorderà con il BSP l'invio dei dispositivi PGUI, che saranno poi installati presso le Risorse Distribuite dal BSP stesso o da chi per lui. La configurazione dei dispositivi PGUI avverrà da remoto da parte del DSO (o da chi da esso indicato) dopo che il BSP ne avrà indicato l'avvenuta installazione;
- Risorsa Distribuita in Media Tensione: il BSP, dopo aver realizzato a sua cura le predisposizioni necessarie, di cui all'Allegato 8 del Regolamento, concorda con il DSO il giorno della consegna presso la Risorsa Distribuita del dispositivo PGUI, che sarà installato da personale indicato dal BSP stesso con il supporto del DSO (o da chi da esso indicato). La configurazione dei dispositivi PGUI avverrà da remoto da parte del DSO (o da chi da esso indicato) dopo che il BSP ne avrà indicato l'avvenuta installazione.

9.2 In caso di esito positivo del processo di cui al comma 9.1, il relativo DSO predispone, d'intesa con il BSP, lo svolgimento delle prove tecniche di cui all'Articolo 10. È facoltà del relativo DSO dispensare la Risorsa Distribuita dalle prove tecniche di abilitazione e/o eseguirle con modalità semplificate, dallo stesso definite, rispetto quelle illustrate nell'Allegato 4.

9.3 In caso di esito negativo del processo di cui al comma 9.1, il relativo DSO fornirà adeguata motivazione al BSP riguardo l'impossibilità di abilitare la Risorsa Distribuita Registrata alla fornitura di Servizi Ancillari Locale.

9.4 Nel caso in cui un BSP decidesse di rimuovere definitivamente una Risorsa Distribuita Abilitata dalle Risorse Distribuite tramite cui fornire servizi di flessibilità, il dispositivo PGUI installato presso tale utenza dovrà essere restituito al DSO, nelle modalità indicate dal DSO stesso.

Articolo 10

Prove Tecniche e Abilitazione della Risorsa Distribuita

10.1 Le prove tecniche di abilitazione delle Risorse Distribuite Validate possono essere effettuate, a discrezione del relativo DSO, secondo le modalità previste nell'Allegato 4 o modalità semplificate dal medesimo DSO, in una data concordata tra il relativo DSO e il BSP, e comunque entro 10 giorni lavorativi dalla data del positivo esito dell'installazione del PGUI.

10.2 Entro 5 giorni lavorativi dalla conclusione delle prove tecniche di abilitazione di cui al precedente paragrafo 10.1, il relativo DSO comunica al BSP l'esito delle anzidette prove tecniche di abilitazione. In caso di esito positivo delle prove, la Risorsa Distribuita Registrata è classificata come "Abilitata" all'interno del Flexibility Register. Analogamente, è classificata come "Abilitata" la Risorsa Distribuita dispensata, dal relativo DSO, della prova di abilitazione. In caso di esito negativo, la Risorsa Distribuita Registrata non è abilitata alla fornitura di Servizi Ancillari Locali.

10.3 In caso di esito positivo delle prove tecniche, il relativo DSO procede a notificare al BSP l'avvenuta abilitazione della Risorsa Distribuita Registrata (di seguito "**Risorsa Distribuita Abilitata**").

10.4 Il relativo DSO aggiorna il Flexibility Register indicando l'esito dell'abilitazione e i servizi che la Risorsa Distribuita è abilitata a fornire. Il BSP potrà presentare offerte a partire dai 10 giorni lavorativi successivi alla abilitazione della relativa Risorsa Distribuita.

10.5 Nel caso di modifica delle caratteristiche dichiarate in relazione alla Risorsa Distribuita Abilitata, il BSP ha l'obbligo di informare il relativo DSO. Nel caso la modifica riguardi una variazione percentuale in valore assoluto superiore al 10% di una o più caratteristiche dichiarate in merito a "Potenza disponibile ai servizi ancillari" o "Dettagli tecnici per i servizi ancillari" di cui all'Allegato 3, la Risorsa Distribuita perde l'abilitazione. In tal caso, il relativo DSO concorda con il BSP la data per la nuova esecuzione delle prove tecniche di abilitazione della Risorsa Distribuita Registrata per la nuova configurazione secondo quanto previsto al paragrafo 10.1. È facoltà del relativo DSO dispensare la Risorsa Distribuita della ripetizione del test di cui sopra; in tale caso la Risorsa Distribuita riacquista l'abilitazione.

10.6 Sebbene il relativo DSO si riserva la facoltà di richiedere l'attivazione della Risorsa Distribuita al fine di eseguire verifiche a campione, nel caso in cui la Risorsa Distribuita Abilitata per cui è attivo un Prodotto a Termine non venga attivata per un periodo superiore a 6 mesi, il relativo DSO può chiedere la ripetizione delle prove tecniche di abilitazione di cui all'Allegato 4, o modalità semplificate definite dal relativo DSO, con finalità di test, fino a un massimo di due (2) test nel corso dell'anno solare.

10.7 La perdita dell'abilitazione di cui al paragrafo 10.5 o l'esito negativo di entrambe le prove tecniche di cui al precedente paragrafo 10.6 determina che la relativa Risorsa Distribuita non è più disponibile per la fornitura di servizi ancillari e pertanto non può concorrere al calcolo della disponibilità di cui all'Articolo 22 a cui è attribuito il corrispettivo in capacità associato all'eventuale Prodotto a Termine per il quale erano state accettate offerte.

Articolo 11

Mercato Locale della Flessibilità

11.1 I servizi ancillari locali sono approvvigionati attraverso il Mercato locale della Flessibilità.

11.2 Il Mercato locale della Flessibilità è organizzato e gestito dal Gestore del Mercato, il quale svolge il ruolo di controparte centrale, e sarà il soggetto al quale saranno prestate le garanzie richieste.

Articolo 12

Ammissione al Mercato locale della Flessibilità

12.1 Ai fini della partecipazione al Mercato locale della Flessibilità, il BSP è tenuto a effettuare la procedura di ammissione prevista ai sensi del Regolamento del Mercato locale della Flessibilità predisposto dal Gestore del Mercato e approvato da ARERA.

Articolo 13

Approvvigionamento dei Servizi Ancillari Locali attraverso il Mercato locale della Flessibilità

13.1 Il relativo DSO può approvvigionarsi di Servizi Ancillari Locali attraverso il Mercato Pronti. A tal fine, il relativo DSO invia le proprie Richieste di Servizi Ancillari (nel seguito "Richieste di Servizi Ancillari") attraverso la presentazione di offerte di acquisto e di vendita di corrispondenti Prodotti a Pronti negoziati in apposite sessioni del Mercato a Pronti. In tali sessioni di mercato i BSP presentano Offerte per la fornitura di Servizi Ancillari (nel seguito "Offerte di Servizi Ancillari")

attraverso offerte di vendita (servizi a salire) e di acquisto (servizi a scendere) per ciascun Prodotto che sono accettate, qualora complementari alla corrispondente offerte del DSO, secondo la procedura del Regolamento del Mercato Locale della Flessibilità.

13.2 Al fine di garantire una adeguata disponibilità di Offerte per i Prodotti richiesti sul Mercato a Pronti, è facoltà del relativo DSO approvvigionarsi di disponibilità alla fornitura di Servizi Ancillari Locali a medio o a lungo termine attraverso la negoziazione sul Mercato a Termine di corrispondenti Prodotti a Termine. I BSP presentano le offerte relative a ciascun Prodotto a Termine che sono accettate secondo quanto previsto dall'Articolo 15.

13.3 Il relativo DSO ai fini dell'approvvigionamento di Servizi Ancillari Locali definisce Prodotti a Termine e Prodotti a Pronti negoziati, rispettivamente, sul Mercato per la fornitura di disponibilità a termine e sul Mercato per la fornitura di servizi ancillari a pronti di cui si compone il MLF I prodotti saranno definiti secondo lo standard specificato dall'Allegato 5.

Articolo 14

Presentazione di offerte sul Mercato locale della Flessibilità

14.1 Ai fini della presentazione di offerte sul Mercato locale della Flessibilità, è necessario che le stesse siano riferite a Risorse Distribuite Validate (per la presentazione di offerte sul Mercato a Termine) o Abilitate (per la presentazione di offerte sul Mercato a Termine e/o sul Mercato a Pronti). Tali offerte saranno effettuate su Aggregati di Risorse Distribuite, che siano in possesso di requisiti tecnici compatibili con le caratteristiche che saranno definiti per ciascuna Prodotto a Termine e/o a Pronti, per ognuno dei campi indicati nell'Allegato 5.

14.2 I DSO possono trasmettere al Gestore del mercato, per ciascuna sessione e per ciascun prodotto a pronti di cui è richiesta la negoziazione, l'elenco delle risorse distribuite rispetto alle quali i BSP, ammessi al MLF, possono presentare le relative offerte ed appartenenti agli specifici e temporanei Aggregati Dinamici.

14.3 Le offerte sono sottoposte a un controllo preliminare automatico finalizzato a verificare la completezza e la coerenza delle stesse rispetto ai parametri del prodotto e alle caratteristiche dichiarate per le relative Risorse Distribuite.

Articolo 15

Mercato per la fornitura di disponibilità a termine

15.1 Il relativo DSO può approvvigionarsi della disponibilità alla fornitura di Servizi Ancillari Locali a medio o a lungo termine, che può essere fornita dai BSP con le Risorse Distribuite Abilitate, attraverso la negoziazione di Prodotti a Termine in apposite sessioni del Mercato per la fornitura di disponibilità a Termine.

15.2 Per le finalità di cui al comma 15.1, il relativo DSO pubblica sulla Piattaforma di Mercato ordinariamente [2] settimane prima della data di apertura della sessione di mercato relativo ad un Prodotto a Termine relativo alla disponibilità alla fornitura di Servizi Ancillari Locali, le seguenti informazioni e documentazione:

- a) termine, espresso in data e ora, entro cui le Risorse Distribuite Registrate sul Flexibility Register devono aver ottenuto la validazione (di cui al comma 8.2) e/o la data entro cui la Risorsa Distribuita deve aver ottenuto l'abilitazione (di cui al comma 10.3),
- b) orari di svolgimento delle attività relative ad una sessione di mercato, ivi incluse le tempistiche con le quali il DSO comunica al Gestore di mercato gli esiti di validazione tecnica del DSO delle offerte di cui al successivo comma 15.5. e, quindi, le tempistiche con le quali il Gestore di mercato comunica ai BSP degli esiti definitivi della sessione;
- c) requisiti del Servizio Ancillare Locale;
- d) tipo di remunerazione (se siano previste entrambe o solo una delle componenti, Disponibilità e Utilizzo come meglio esplicitato nella descrizione del Prodotto a Termine di cui alla successiva lettera f);
- e) criteri per la valutazione del prezzo di offerta (e.g. se sia prevista offerta per entrambe o solo per una delle componenti Disponibilità e Utilizzo, se siano previsti prezzi "cap");
- f) descrizione del Prodotto a Termine recante le informazioni secondo lo schema standard di cui all'Allegato 5.

15.3 In riferimento ai Prodotti a Termine di cui al paragrafo 15.1, i BSP presentano le proprie offerte indicando, a pena di inammissibilità, almeno i seguenti elementi:

- se previsto dal relativo Prodotto a Termine³, l'elenco delle Risorse Distribuite offerenti il relativo prodotto ricadenti nel Perimetro di Flessibilità definito per lo specifico Prodotto a Termine;
- Prezzo per Disponibilità e/o Prezzo per Utilizzo, in dipendenza dei criteri previsti per l'offerta economica (cfr. articolo 15.2, lett. e) a cui si riferisce la relativa offerta⁴;
- Potenza disponibile al Servizio Ancillare Locale, al massimo pari al margine di flessibilità complessivo delle Risorse Distribuite a cui si riferisce l'offerta.

15.4 Nei casi in cui un Prodotto a Termine preveda che le offerte presentino la sola componente di Prezzo per Utilizzo, queste saranno valutate secondo il criterio del minor prezzo. Nei casi in cui le offerte richiedano entrambe le componenti di prezzo (Prezzo per Disponibilità e Prezzo per Utilizzo), queste saranno valutate secondo il criterio del prezzo complessivo del servizio, considerando il prezzo per disponibilità indicato dal BSP per la finestra di disponibilità ed il prezzo per utilizzo indicato dal BSP per Quantità e il relativo Fattore di utilizzo (ovvero stima complessiva dei servizi attivati) definiti dal DSO per il relativo Prodotto a Termine.

15.5 Ai fini della determinazione degli esiti di una sessione relativa ad un Prodotto a Termine, le offerte ricevute sono ordinate in ordine crescente in base al prezzo indicato da ciascun BSP determinato ai sensi del precedente articolo 15.4. Sulla base di tale ordine di merito il Gestore di Mercato determina gli esiti preliminari e invia i dati di tutte le offerte, senza indicazione di prezzo, al relativo DSO al fine di consentire a quest'ultimo di eseguire la validazione tecnica, ovvero di verificare che i risultati ottenuti siano compatibili con le esigenze di rete. La validazione tecnica è eseguita dal relativo DSO rispettando l'ordine della Merito Order List, almeno fino al raggiungimento del valore

³ Nella fase iniziale del Progetto si prevede che i Prodotti a Termine siano richiesti su un unico Perimetro di Flessibilità, pertanto, il relativo DSO provvederà a validare/abilitare solamente le Risorse Distribuite ricadenti in tale perimetro. In tale evenienza, l'offerta che il BSP predispone in risposta allo specifico Prodotto a Termine richiesto dal relativo DSO non prevede la possibilità di specificare l'elenco delle Risorse Distribuite.

⁴ I prezzi sono quindi uguali per ciascuna Risorsa Distribuita offerti dal medesimo BSP in risposta a uno specifico Prodotto a Termine.

di servizio richiesto tramite il relativo Prodotto a Termine. In esito alla validazione tecnica, il relativo DSO, in riferimento alla singola offerta del BSP, deve:

- a) o validare l'intera offerta confermando la quota di servizio offerta
- b) o validare parzialmente l'offerta specificando la quota di servizio effettivamente accettabile

I risultati della validazione tecnica sono forniti dal relativo DSO al Gestore del Mercato.

15.6 I risultati della valutazione tecnica sono utilizzati dal Gestore del Mercato per procedere alla accettazione definitiva delle offerte. A tal fine le offerte sono accettate sino al raggiungimento del valore di servizio stabilito per lo specifico prodotto a termine. Il prezzo di aggiudicazione è pari a quello indicato nella rispettiva offerta (criterio "pay as bid").

15.7 Qualora vi siano più offerte con il medesimo prezzo, si procederà, limitatamente a tali offerte, alla loro accettazione pro quota rispetto alla quantità offerta. Il GME comunica gli esiti definitivi di una sessione relativa ad un Prodotto a Termine ai BSP e al DSO⁵.

15.8 Le offerte accettate sono valorizzate rispetto al prezzo di cui al precedente comma 15.5 e alla quota di disponibilità attribuita secondo i criteri definiti nel successivo Articolo 22 e sono regolate economicamente dal Gestore del Mercato secondo quanto previsto nel Regolamento di Mercato.

15.9 I BSP le cui offerte sono state accettate in una sessione di mercato relativa ad un Prodotto a Termine, si impegnano a mantenere disponibili le Risorse Distribuite le cui le offerte sono riferite e sono tenuti a presentare le offerte, per le relative Risorse Distribuite Abilitate, sulle sessioni del Mercato a Pronti, secondo quanto stabilito al seguente Articolo 18.

15.10 È facoltà del DSO eseguire delle prove per verificare la sussistenza della disponibilità dichiarata dal BSP (implicitamente tramite la presentazione di offerte a pronti, o esplicitamente tramite la nomina della disponibilità prevista nella fase iniziale del Progetto in cui il MLP non è implementato) per le Risorse Distribuite relative ad un Prodotto a Termine selezionato dal MLT. Tali prove, denominati Test di Affidabilità, sono eseguite a discrezione del DSO nei limiti della disponibilità dichiarata dal BSP per la singola Risorsa Distribuita e potranno consistere nella richiesta dell'erogazione di un servizio da parte di una singola Risorsa Distribuita o tramite un aggregato di Risorse Distribuite. L'energia movimentata durante i Test di Affidabilità sarà remunerata ai prezzi del relativo prodotto a termine. A seguito del fallimento di più Test di Affidabilità eseguiti sulla medesima Risorsa Distribuita o sulle medesime Risorse Distribuite, il DSO può dichiararne la perdita dell'abilitazione al MLF, con obbligo di restituzione della relativa quota di disponibilità riconosciuta al BSP, calcolata come indicata all'Articolo 22.2; in tal senso i Test di Disponibilità sono da intendersi come vere e proprie richieste di fornitura di servizi ancillari.

Articolo 16

Prodotti a Termine

16.1 L'accettazione di una offerta:

⁵ I dati relativi alle singole offerte definitivamente accettate sono divulgati ai soli diretti interessati. Gli esiti definitivi di una sessione di mercato sono pubblicati in forma aggregata

- a) se previsto dal relativo prodotto a termine, garantisce al corrispondente BSP il pagamento, da parte del Gestore del Mercato, della disponibilità oggetto dell'offerta così come determinata dal relativo DSO ai sensi del successivo Articolo 22.
- b) non garantisce al corrispondente BSP che il rispettivo Servizio Ancillare Locale sarà richiesto dal relativo DSO, né che il relativo DSO sarà obbligato a richiederlo in una determinata quantità o in determinato periodo all'interno della Finestra di Disponibilità prevista nel Prodotto. Conseguentemente, in caso di mancata richiesta di attivazione del Servizio Ancillare Locale la cui disponibilità è oggetto del Prodotto, il Gestore del Mercato non corrisponderà al BSP alcun Prezzo per l'Utilizzo.

16.2 Per il tramite del Flexibility Register, sono condivise con Terna i dati delle Risorse Distribuite le cui offerte per Prodotti a Termine relativi alla disponibilità sono state accettate e i dati caratteristici del prodotto.

Articolo 17

Mercato per la fornitura di servizi ancillari a pronti

17.1 Il relativo DSO può approvvigionarsi di Servizi Ancillari Locali, che possono essere forniti dai BSP con le Risorse Distribuite Abilitate, attraverso la negoziazione di Prodotti a Pronti in apposite sessioni del Mercato per la fornitura di servizi ancillari a pronti.

17.2 Per le finalità di cui al comma 17.1, il relativo DSO pubblica sulla Piattaforma di Mercato, prima dell'apertura della seduta di negoziazione, ordinariamente trenta minuti prima, le seguenti informazioni relative alle sessioni di negoziazione del Prodotto a Pronti:

- Giorno di negoziazione;
- Tipologia di Servizio;
- Periodo di Flessibilità a cui si riferisce il prodotto;
- Quantità complessiva richiesta sul totale degli Aggregati Dinamici;
- Elenco degli Aggregati Dinamici e dei POD ad essi appartenenti con relativo margine di flessibilità, associati ai rispettivi operatori.

17.3 Il DSO ha la facoltà di comunicare al Gestore del mercato la lista delle Risorse Distribuite Abilitate che compongono gli Aggregati Dinamici e che sono in grado di fornire nel complesso del servizio richiesto.

Articolo 18

Presentazione delle offerte sul Mercato per la fornitura di servizi ancillari a pronti

18.1 I BSP presentano le Offerte di acquisto e vendita per la fornitura di Servizi Ancillari a pronti ed acquisiscono gli esiti di mercato, secondo quanto definito nel Regolamento di Mercato.

18.2 I BSP, con riferimento agli Aggregati Dinamici di Risorse Distribuite Abilitate, comunicati dal DSO:

- a. Devono obbligatoriamente presentare offerte durante le sessioni di negoziazione del Mercato a Pronti in cui vi siano Aggregati Dinamici riferiti a Risorse Distribuite Abilitate associate ad un Prodotto a Termine precedentemente accettato (cd "Offerta Obbligatoria"⁶). Tali BSP hanno altresì la facoltà di presentare "Offerte Migliorative"⁷ rispetto all'Offerta Obbligatoria;
- b. fatti salvi gli obblighi di cui alla precedente lettera a., hanno la facoltà di inserire, in qualsiasi sessione di mercato a pronti, offerte libere riferite a tutte le Risorse Distribuite Abilitate nella loro titolarità, nel rispetto dei relativi limiti di capacità, indipendentemente dall'essere già assegnatari di un servizio a termine.

18.3 I BSP sono tenuti ad inserire per ciascun periodo orario oggetto di ogni offerta:

- a. una coppia [quantità, prezzo] "a salire" (per le Risorse Distribuite Abilitate "a salire"), per ciascun Aggregato Dinamico indicato dal DSO a cui si riferisce l'offerta;
- b. una coppia [quantità, prezzo] "a scendere" (per le Risorse Distribuite Abilitate "a scendere"), per ciascun Aggregato Dinamico indicato dal DSO a cui si riferisce l'offerta.

In ogni caso il quantitativo relativo a ciascuna offerta non può mai essere inferiore, in valore assoluto, a 300 W.

18.4 Il quantitativo dell'offerta di cui alle lettere b) e c) del comma 18.3 è da intendersi come variazione rispetto a un valore, detto **Baseline**, assunto come riferimento per le singole Risorse Distribuite che compongono l'Aggregato Dinamico di cui alla lettera a) del comma 18.3. La Baseline è calcolata per ciascuna Risorsa Distribuita Abilitata tramite le formule indicate all'Articolo 21, utilizzando le misure rilevate al relativo PoD. Il Flexibility Register provvede al calcolo automatico di tutte le Baseline e la loro messa a disposizione verso tutti i soggetti autorizzati (DSO, Terna e BSP) in anticipo rispetto all'apertura delle relative sessioni di mercato. È onere del BSP rilevare tempestivamente dal Flexibility Register le Baseline delle Risorse Distribuite Abilitate al fine di elaborare offerte (o per la nomina delle disponibilità).

18.5 La quantità di cui alle lettere b) e c) del comma 18.3 è soggetta a verifiche al fine di assicurare la congruenza delle quantità offerte con i dati tecnici dichiarati dal BSP.

⁶ L'Offerta Obbligatoria è una tipologia di offerta che un BSP è tenuto obbligatoriamente a presentare per un Prodotto a Pronti, i cui parametri (quantità complessiva e prezzo) sono definiti nel Prodotto a Termine per il quale il BSP risulta titolare di una offerta accettata. Le offerte obbligatorie devono essere presentate per i Prodotti a Pronti in negoziazione per l'intero periodo oggetto del Prodotto a Termine e devono essere riferite alle Risorse Distribuite Abilitate oggetto di accettazione delle offerte sul Prodotto a Termine. Nel caso in cui tali offerte non fossero presentate, la quantità di disponibilità a Termine associata alle Risorse Distribuite Abilitate coinvolte non sarà riconosciuta.

⁷ Per offerta migliorativa si intende un'offerta che ha ad oggetto una quantità maggiore di quella prevista per l'offerta obbligatoria e/o un prezzo di acquisto maggiore, ovvero di vendita minore, rispetto a quello dell'offerta obbligatoria e che è riferita alle medesime Risorse Distribuite cui deve essere riferita l'Offerta Obbligatoria.

Articolo 19

Determinazione degli Esiti della sessione del Mercato per la fornitura di servizi ancillari a pronti

19.1 Ai fini della determinazione degli esiti di una sessione relativa ad una sessione di negoziazione del Mercato a Pronti, le offerte ricevute sono ordinate in ordine crescente in base al prezzo indicato da ciascun BSP determinato ai sensi del precedente articolo 18. Sulla base di tale ordine di merito il Gestore di Mercato determina gli esiti preliminari e invia i dati di tutte le offerte, senza indicazione di prezzo, al relativo DSO al fine di consentire a quest'ultimo di eseguire la validazione tecnica, verificando che quanto emerso dal mercato porti i benefici cercati e non comporti alcuna eventuale criticità sulla rete del DSO. La validazione tecnica è eseguita dal relativo DSO rispettando l'ordine della Merit Order List, almeno fino al raggiungimento del valore di servizio richiesto tramite il relativo Prodotto a Pronti. In esito alla validazione tecnica, il relativo DSO, in riferimento alla singola offerta del BSP, deve:

- a. validare l'intera offerta confermando la quota di servizio offerta
 - b. validare parzialmente l'offerta specificando la quota di servizio effettivamente accettabile
- I risultati della validazione tecnica sono forniti dal relativo DSO al Gestore del Mercato

19.2 La validazione di cui al comma 19.1 è effettuata dal DSO dal punto di vista tecnico. In particolare, il DSO può esprimere eventuali limitazioni a livello di quantità accettata del singolo Aggregato Dinamico, limitando una o più Risorse Distribuite che lo compongono e, in tal caso, comunica tali limitazioni alla Piattaforma di Mercato, accompagnate da adeguate motivazioni. La Piattaforma di Mercato, ricevute l'esito della validazione da parte del DSO, definisce e pubblica gli esiti finali di mercato⁸ e li invia a DSO e BSP.

19.3 I risultati della valutazione tecnica sono utilizzati dal Gestore del Mercato per procedere alla accettazione definitiva delle offerte. A tal fine le offerte sono accettate sino al raggiungimento del valore di servizio stabilito per lo specifico prodotto a termine. Il prezzo di aggiudicazione è pari a quello indicato nella rispettiva offerta (criterio "pay as bid").

19.4 Qualora vi siano più offerte con il medesimo prezzo, si procederà, limitatamente a tali offerte, alla loro accettazione pro quota rispetto alla quantità offerta. Il GME comunica gli esiti definitivi di una sessione relativa ad un Prodotto a Termine ai BSP e al DSO⁹.

19.5 La Piattaforma di Mercato, sulla base degli esiti finali di cui al punto 19.3, definisce i setpoint di ciascuna Risorsa Distribuita dello specifico Aggregato Dinamico e li invia, per il tramite di una infrastruttura messa a disposizione dal DSO, ai rispettivi PGUI.

19.6 Il setpoint di cui al comma 19.4 è definito come il valore di potenza che la Risorsa Distribuita deve scambiare con la rete di distribuzione nel singolo quarto d'ora di espletamento del servizio. Con riferimento alla generica i-esima Risorsa Distribuita e al generico t-esimo quarto d'ora, il setpoint è quindi pari a:

$$Setpoint_{i,t} = Baseline_{i,t} + Servizio_{i,t}$$

dove:

⁸ Dati sensibili come, ad esempio, il prezzo del servizio sono eventualmente divulgate ai soli diretti interessati, secondo procedure che saranno definite.

⁹ I dati relativi alle singole offerte definitivamente accettate sono divulgati ai soli diretti interessati. Gli esiti definitivi di una sessione di mercato sono pubblicati in forma aggregata

$Baseline_{i,t}$ è la potenza media stimata in immissione e/o in prelievo (kW) relativa al t-esimo quarto d'ora, così come definita al comma 21.3.

$Servizio_{i,t}$ è la variazione di potenza media (kW) nel t-esimo quarto d'ora, determinata in seguito all'accettazione di una o più offerte relative ad un Prodotto a Pronti in relazione ad una specifica Risorsa Distribuita. La variazione di potenza deve essere fornita dalla Risorsa Distribuita rispetto alla $Baseline_{i,t}$ durante il t-esimo quarto d'ora della fase di espletamento del servizio.

Articolo 20

Attivazione del servizio ancillare

20.1 Gli Aggregati Dinamici su cui sono state accettate le offerte dei BSP sono tenuti ad eseguire i setpoint associati alle risorse che li compongono di cui al comma 19.4, variando l'immissione/prelievo, con tempistiche adeguate al servizio richiesto.

20.2 All'interno del medesimo Aggregato per la fornitura del servizio quartorario¹⁰, sebbene a ciascuna Risorsa Distribuita è comunque inviato il relativo $Setpoint_{i,t}$, è discrezione del BSP:

- a) o utilizzare tale setpoint come flusso informativo per l'attribuzione della quota parte di servizio richiesto all'i-esima Risorsa Distribuita e della relativa attivazione,
- b) o inviare alle relative Risorse Distribuite, tramite propri metodi di comunicazione e controllo, comandi di attivazione, nei limiti della "Potenza attiva a salire" (nel caso di servizi a salire) o della "Potenza attiva a scendere" (nel caso di servizi a scendere) di cui all'Allegato 3, compatibili con le tempistiche definite dai $Setpoint_{i,t}$ e tali da fornire, a livello di Aggregato Dinamico, un servizio pari a $\sum_i Servizio_{i,t}$ (dove i è la generica Risorsa Distribuita del BSP a cui è stato inviato il relativo $Setpoint_{i,t}$). A seguito di tale azione è onere del BSP mettere a conoscenza il DSO delle Risorse Distribuite effettivamente attivate all'interno degli specifici quarti d'ora in cui si è fornito il servizio.

Articolo 21

Verifica di fornitura del servizio

21.1 In esito alla selezione di cui all'Articolo 19, il servizio effettivamente fornito dalle Risorse Distribuite cui le offerte accettate si riferiscono, è calcolato sulla base dei dati certificati (misure, e baseline) contenuti all'interno del Flexibility Register e dei setpoint.

21.2 Le informazioni relative al servizio effettivamente fornito sono messe a disposizione del BSP, del DSO attraverso la Piattaforma di Mercato.

21.3 Il servizio fornito dalla i-esima Risorsa Distribuita nel generico t-esimo quarto d'ora è calcolato come segue:

¹⁰ Si intende che le Risorse Distribuite sono selezionate dal Mercato per la fornitura del medesimo Prodotto a Pronti (a cui è attribuito il relativo codice identificativo). Resta inteso che la Piattaforma di Mercato potrebbe attribuire quote di servizio diverse, ovvero diversi valori di setpoint, alle varie Risorse Distribuite.

$$SF_{i,t} = \max\{[c_{i,t} - (Baseline_{i,t} + a_{i,t})]; 0\} \quad \text{per servizi "a salire"}$$

$$SF_{i,t} = \max\{0; [(Baseline_{i,t} + a_{i,t}) - c_{i,t}]\} \quad \text{per servizi "a scendere"}$$

dove:

$c_{i,t}$ è la potenza media¹¹ in immissione e/o in prelievo (kW) relativa al t-esimo quarto d'ora misurata al PoD

$Baseline_{i,t}$ è il saldo della potenza media stimata in immissione e/o in prelievo (kW) per il t-esimo quarto d'ora. La Baseline è calcolata dal Flexibility Register tramite la seguente formula:

$$Baseline_{i,t} = \frac{\sum_{x=1}^n c_{i,t,dx}}{n}$$

Dove $c_{i,t,dx}$ è la misura certificata della potenza media complessivamente prelevata/impressa (kW) misurata al PoD e relativa al t-esimo quarto d'ora in cui si intende calcolare la Baseline. Il pedice dx indica il generico x-esimo giorno dei giorni precedenti a quello cui si calcola la baseline, tali x giorni possono variare da un minimo di 3 ad un massimo di 5. I giorni da considerare ai fini del calcolo della baseline, devono intendersi come omogenei, ovvero devono essere tutti feriali, o tutti festivi e semifestivi¹², e in tali giorni non deve essere stato fornito dalla Risorsa Distribuita nessun servizio.

$a_{i,t}$ è un fattore di aggiustamento che tiene conto delle specifiche evenienze intervenute nell'immediatezza dell'attivazione del servizio rispetto ai giorni utilizzati per il calcolo. Distinguendo per servizio "a salire" o "a scendere", tale fattore è calcolato come segue:

$$a_{i,t} = \min\left\{\left[\frac{1}{j} \cdot \sum_{n=1}^j (c_{i,t-n} - Baseline_{i,t-n})\right]; 0\right\} \quad \text{per servizi "a salire"}$$

$$a_{i,t} = \max\left\{0; \left[\frac{1}{j} \cdot \sum_{n=1}^j (c_{i,t-n} - Baseline_{i,t-n})\right]\right\} \quad \text{per servizi "a scendere"}$$

Con riferimento agli j-esimi intervalli che precedono quello di attivazione, tali j intervalli possono variare da un minimo di 1 ad un massimo di 8.

21.4 In caso di impossibilità nell'eseguire il calcolo della baseline definito è possibile utilizzare il valore della baseline della specifica Risorsa Distribuita comunicato ed aggiornato dal BSP a cui è associata;

21.5 Nel caso in cui il servizio sia stato fornito da più Risorse Distribuite attraverso un Aggregato Dinamico, il servizio complessivamente fornito dall' Aggregato Dinamico nel t-esimo quarto d'ora è calcolato come sommatoria dei valori $SF_{i,t}$ di cui al comma 21.3 estesa a tutte le i-esime Risorse Distribuite dell'Aggregato Dinamico la cui offerta è stata accettata. Contribuiscono al calcolo del fattore di aggiustamento tutte le risorse appartenenti all'Aggregato Dinamico che hanno manifestato una variazione delle misure effettive rispetto alla Baseline di almeno il 20%. Nel caso

¹¹ Calcolata sulla base dell'energia scambiata al PoD per il relativo t-esimo quarto d'ora

¹² Questo comporta che saranno definite diverse Baseline a seconda che il servizio sia fornito in giorni feriali o a in giorni festivi e prefestivi.

in cui il BSP abbia aggiornato il Setpoint di mercato e lo abbia comunicato al DSO, come previsto dall'Articolo 20.2, contribuisce al calcolo del fattore di aggiustamento una qualsiasi variazione rispetto alla Baseline.

21.6 Qualora il BSP abbia offerto un servizio attraverso un Aggregato Dinamico, ossia attraverso più di una Risorsa Distribuita, il servizio si intenderà correttamente eseguito se l'Aggregato Dinamico nel suo insieme avrà erogato almeno il 60% del servizio richiesto, calcolato come sommatoria del servizio fornito dalle singole Risorse Distribuite, afferenti all'Aggregato Dinamico.

Articolo 22

Criteri per la determinazione della remunerazione della Disponibilità a termine per la fornitura dei Servizi Ancillari Locali

22.1 Qualora previsto dal Prodotto a Termine, la disponibilità effettiva attribuita alle Risorse Distribuite la cui offerta a termine è stata selezionata nel MLT è calcolata secondo i criteri di seguito riportati.

22.2 Ai fini del calcolo di cui al comma 22.1, per ciascun giorno incluso nella Finestra di Disponibilità (di cui all'Allegato 5) del relativo Prodotto a Termine:

- a) alle Risorse Distribuite per le quali si riferiscono Offerte a Pronti con prezzo pari a quello del Prodotto a Termine o migliorativo¹³ che non sono state accettate nel MLP è attribuito un valore della disponibilità pari alla somma delle quantità offerte "a salire" (per il calcolo della disponibilità relativo a un prodotto a termine "a salire") o "a scendere" (per il calcolo della disponibilità relativo a un prodotto a termine "a scendere") per le medesime Risorse Distribuite;
- b) alle Risorse Distribuite per le quali sono presenti Offerte a Pronti con prezzo pari a quello del Prodotto a Termine o migliorativo¹³ che sono state accettate nel MLP è attribuito un valore della disponibilità pari:
 - i. alla somma delle relative quantità offerte "a salire" (per il calcolo della disponibilità relativo a un prodotto a termine "a salire") o "a scendere" (per il calcolo della disponibilità relativo a un prodotto a termine "a scendere") accettate nel MLP per la fornitura di un prodotto a pronti, solo se tali Risorse Distribuite hanno fornito almeno il 60% del servizio a loro richiesto, anche in forma aggregata;
 - ii. a zero (0) se le Risorse Distribuite selezionate nel MLP per la fornitura di un prodotto a pronti non hanno fornito almeno il 60% del servizio a loro richiesto.
- c) La disponibilità effettiva associata al prodotto a termine a cui le Risorse Distribuite si riferiscono è pari alla somma delle disponibilità calcolate ai punti a) e b) del presente comma, e comunque non superiore alla quantità accettata per il Prodotto a Termine, solo nel caso in cui le offerte presentate dal BSP nel MLP relative alle Risorse Distribuite, o ad Aggregati Dinamici di esse, rispettano nel complesso le caratteristiche dell'offerta obbligatoria associata al medesimo Prodotto a Termine o una offerta migliorativa, ovvero la quantità complessivamente offerta sia pari o superiore a quella del relativo Prodotto a Termine e il

¹³ Per prezzo migliorativo si intende che il BSP ha offerto nel MLP con un prezzo per l'utilizzazione minore, in valore assoluto, rispetto a quello indicato nel relativo Prodotto a Termine che è stato selezionato.

prezzo sia pari o migliorativo¹³ rispetto a quello del relativo Prodotto a Termine. Diversamente, la disponibilità effettiva associata al prodotto a termine a cui le Risorse Distribuite si riferiscono sarà pari a zero (0).

22.3 Le partite economiche relative alla fornitura della Disponibilità sono regolate dal Gestore del Mercato secondo le modalità e i tempi previsti nel Regolamento di Mercato.

Articolo 23

Determinazione e valorizzazione della mancata fornitura del servizio

23.1 Nel caso in cui il BSP fornisca il servizio attraverso una sola Risorsa Distribuita, rispetto alla quale sono state accettate offerte relative ad un Prodotto a Pronti riferito al t-esimo quarto d'ora, si determina una mancata fornitura del servizio pari alla differenza tra:

- La quantità complessivamente accettata ($Servizio_{i,t}$) in acquisto, ovvero in vendita, in esito alla corrispondente sessione di Mercato per la fornitura di servizi ancillari a pronti, ai sensi del precedente Articolo 19;
- Il servizio fornito ($SF_{i,t}$) a scendere (in caso di quantità accettate in acquisto), ovvero a salire (in caso di quantità accettate in vendita) calcolato ai sensi del precedente Articolo 21.

Qualora la mancata fornitura del servizio sia maggiore del 40% in valore assoluto rispetto alla quantità complessivamente oggetto delle offerte accettate, si attribuisce alla relativa Risorsa Distribuita una mancata fornitura del servizio pari al 100% delle offerte accettate.

23.2 Nel caso in cui il servizio è fornito da una sola Risorsa Distribuita, la mancata fornitura del servizio è valorizzata ad un prezzo pari a quello delle offerte accettate sul Prodotto a Pronti per la medesima Risorsa Distribuita e riferito allo stesso t-esimo quarto d'ora.

23.3 Nel caso in cui il BSP fornisca il servizio attraverso più Risorse Distribuite afferenti alla medesima offerta accettata nel Mercato a Pronti (Aggregato Dinamico), la mancata fornitura del servizio complessivamente attribuito all'Aggregato Dinamico nel t-esimo quarto d'ora è calcolato come quanto complessivamente accettato e quanto complessivamente erogato dall'Aggregato Dinamico.

La mancata fornitura del servizio attribuita all'aggregato di Risorse Distribuite di cui sopra sia superiore, in valore assoluto, al 40% rispetto alla quantità complessivamente oggetto delle offerte accettate per il relativo Aggregato Dinamico, si attribuisce all'Aggregato Dinamico una mancata fornitura del servizio pari al 100% delle offerte accettate per le Risorse Distribuite che lo costituiscono.

23.4 Nel caso il servizio da fornire sia stato determinato dall'accettazione di più di una offerta sul Mercato a Pronti, allora la mancata fornitura del servizio è valorizzata a partire dall'offerta avente minore priorità di prezzo (offerta acquisto/vendita del BSP avente prezzo di utilizzo minore/maggiore).

23.5 Le partite economiche relative alla mancata fornitura del servizio sono regolate dal Gestore del Mercato secondo le modalità e i tempi previsti nel Regolamento di Mercato.

23.6 Eventuali prestazioni fornite dal BSP eccedenti il $Servizio_{i,t}$ (o della sua sommaria estesa a tutte le Risorse Distribuite di un Aggregato Dinamico nel caso il servizio sia reso in forma aggregata), ossia il quantitativo effettivamente acquistato, non saranno in alcun modo riconosciute al BSP.

23.7 Nel corso del periodo transitorio, la mancata fornitura del servizio non viene determinata, in quanto il Gestore del Mercato, su indicazione del relativo DSO, procede a valorizzare e determinare direttamente il servizio erogato

Articolo 24 Monitoraggio e rendicontazione del servizio

24.1 Su base mensile, è resa disponibile ai BSP e ai relativi DSO la rendicontazione dei servizi.

24.2 La rendicontazione include almeno i seguenti dati:

- Servizio acquistato dal DSO
- Servizio fornito
- Mancata fornitura del servizio
- Disponibilità dichiarata dal BSP
- Disponibilità effettive (così come attribuita secondo i criteri di cui all'Articolo 22)
- Delivery Performance, ovvero il rapporto tra il servizio fornito e il servizio acquistato dal DSO

Ai fini di quanto segue, si definisce Delivery Performance mensile (DPm_i) la media calcolata nel relativo mese dei termini

$$\frac{c_{i,t}}{Setpoint_{i,t}}$$

dove:

$c_{i,t}$ è la potenza media¹⁴ in immissione e/o in prelievo (kW) misurata al PoD relativa al t-esimo quarto d'ora in cui il servizio doveva essere espletato

$Setpoint_{i,t}$ è il setpoint così come definito al comma 19.5

In riferimento alla singola Risorsa Distribuita, potranno essere attuate le seguenti azioni:

Delivery Performance mensile (DPm_i)	Azioni
$90\% \leq DPm_i$	Nessuna
$60\% < DPm_i < 90\%$	Segnalazione e monitoraggio dell'erogazione
$DPm_i < 60\%$	Possibile perdita dell'abilitazione della Risorsa Distribuita in caso di persistenza per più di tre mesi

¹⁴ Calcolata sulla base dell'energia scambiata al PoD per il relativo t-esimo quarto d'ora

24.3 In riferimento alla singola Risorsa Distribuita, risulti per almeno [2] mesi consecutivi un valore di $Dm_i < 60\%$, il prodotto a termine attribuito alla relativa Risorsa Distribuita cessa immediatamente i suoi effetti e pertanto la relativa Offerta Obbligatoria non potrà essere presente nel Mercato a Pronti.

24.4 Il DSO si riserva la possibilità di monitorare le variazioni della potenza istantanea durante la fornitura del servizio da parte della singola Risorsa Distribuita rispetto alla potenza media quartoraria definita dal relativo setpoint. Qualora le variazioni registrate rispetto alla potenza media siano superiori al +/-30% e tali da mettere a repentaglio la sicurezza della rete, il DSO informa il BSP che dovrà intraprendere azioni al fine di ridurre tali variazioni. Fino a quando la relativa Risorsa Distribuita non venga adeguata, è facoltà del relativo DSO revocare, a suo insindacabile giudizio, l'abilitazione della Risorsa Distribuita (cioè revocare l'abilitazione alla fornitura di servizi ancillari alla relativa Risorsa Distribuita). Per il periodo di inabilitazione, l'eventuale pagamento della disponibilità della relativa Risorsa Distribuita non sarà dovuto al BSP.

Articolo 25

Sistema di garanzia, fatturazione e regolazione dei pagamenti

25.1 La Piattaforma di Mercato elabora ed invia ai soggetti interessati (BSP e DSO) i dati necessari per provvedere alle operazioni di fatturazione e di regolazione dei pagamenti delle partite economiche.

25.2 Il sistema di garanzia e le modalità della fatturazione e della regolazione dei pagamenti e relative tempistiche sono definite nel Regolamento di Mercato.

Articolo 26

Disposizioni Finali

26.1 Le disposizioni contenute nel presente Regolamento saranno aggiornate a seguito di modifiche del quadro regolatorio o sulla base dell'evoluzione delle esigenze del sistema elettrico.